

REGOLAMENTO CONCERNENTE GLI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI ACCESSORI DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV (FONDI PROPRI) SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-QUINQUIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE - CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Esiti della pubblica consultazione

Roma, 22 dicembre 2015

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa al documento n. 12/2015 concernente l'emanazione del nuovo Regolamento IVASS in materia di elementi dei fondi propri accessori.

Nel termine indicato dall'IVASS sono pervenute osservazioni e proposte da parte di n. 2 soggetti:

- [ANIA - Associazione Nazionale tra le imprese assicuratrici](#)
- [Intesa San Paolo Vita S.p.A.](#)

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono altresì riportati nel prospetto allegato, dove, per ciascuna osservazione generale, per ciascun articolo o parte commentata, sono indicate le conseguenti determinazioni dell'IVASS. Non sono pervenuti commenti per i quali sia stato richiesto l'anonimato del mittente.

Il prospetto allegato è parte integrante del documento.

I commenti ivi contenuti e le correlate determinazioni dell'IVASS seguono la numerazione dello schema di regolamento posto in pubblica consultazione.

Contestualmente agli esiti della consultazione sul Documento 12/2015 viene pubblicato:

- il testo del Regolamento IVASS n. 13 del 22 dicembre 2015 recante disposizioni in materia di elementi dei fondi propri accessori.

Documento di consultazione n. 12/2015 - Esiti della pubblica consultazione - risoluzioni sui singoli articoli commentati

EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO IVASS N. 13 DEL 22/12/2015 CONCERNENTE GLI ELEMENTI DEI FONDI PROPRI ACCESSORI DI CUI AL TITOLO III (ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA), CAPO IV (FONDI PROPRI) SEZIONE I (DETERMINAZIONE DEI FONDI PROPRI), ARTICOLO 44-QUINQUIES, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO).

Legenda

Nella colonna "Commentatore" sono indicate le denominazioni abbreviate dei singoli commentatori.

Nella terza colonna, dopo le "osservazioni generali", è indicato l'articolo a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quarta colonna è indicato il comma dell'articolo ed eventualmente la lettera a cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica.

Nella quinta colonna, per ogni articolo e comma, sono indicati i contributi e le proposte di modifica di ogni commentatore.

Nella colonna finale viene indicata la risoluzione dell'IVASS per ogni commento/proposta pervenuta.

Non ci sono stati contributi che hanno richiesto la forma anonima.

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
1	Intesa Sanpaolo Vita	Osservazioni generali		<p>Si fa riferimento alla Relazione di presentazione laddove recita: <i>"Con riguardo agli aspetti inerenti alla classificazione degli elementi dei fondi propri trattati nella linea guida 4, il Regolamento in consultazione, recepisce i criteri generali di valutazione degli elementi dei fondi propri accessori (artt. 5 e 6) ma non anche la disciplina delle fattispecie peculiari degli elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano <u>donazioni</u> e dei <u>contratti indennitari</u>.</i></p> <p><i>Tali fattispecie appaiono non pertinenti nell'ordinamento italiano, in quanto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>la tradizionale posizione della giurisprudenza consolidata è contraria all'ammissibilità di un contratto preliminare o promessa di donazione;</i> <i>non si rinviene, nel diritto italiano, un nomen iuris di un</i> 	<p>Proposta non accolta</p> <p>Pur ritenendo meritevoli di apprezzamento le considerazioni espresse, si osserva che l'attuazione delle Linee guida EIOPA è operata mediante l'adozione di atti regolamentari nazionali proprio al fine di evitare di introdurre disposizioni in contrasto con l'ordinamento giuridico nazionale di rango primario.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p><i>contratto corrispondente a “contratto indennitario” o con una qualificazione giuridica quantomeno simile.</i></p> <p><i>La mancata menzione dei suddetti casi specifici non appare suscettibile di alterare la portata del recepimento della linea guida, tuttavia, l’Istituto potrebbe riconsiderare le proprie posizioni qualora, ad esito della consultazione, dovessero emergere ulteriori profili e valutazioni meritevoli di apprezzamento.”</i></p> <p>Riteniamo che la scelta di non recepire la disciplina delle fattispecie peculiari degli elementi dei fondi propri accessori, contenuta nelle Linee Guida, motivata dal fatto che genererebbe fattispecie non pertinenti nell’ordinamento italiano, pone un tema di “<i>unlevel playing field</i>” nel recepimento delle Linee Guida.</p> <p>L’impossibilità di utilizzare le citate fattispecie contrattuali, invece a disposizione di imprese estere, potrebbe infatti creare una situazione di svantaggio competitivo per le imprese italiane con conseguenti ricadute sia sotto il profilo della solidità patrimoniale di vigilanza, sia per possibili impatti negativi sul conto economico.</p>	
2	ANIA	Osservazioni generali		<p>Il documento in oggetto rappresenta una bozza di regolamento che recepisce, a livello nazionale, specifiche norme generali europee con limitate indicazioni applicative: sarebbero dunque auspicabili dei confronti operativi con IVASS per discutere circa aspetti specifici nazionali prima dell’emanazione della versione definitiva del regolamento stesso.</p>	<p>Si ringrazia per la disponibilità.</p> <p>Nel caso in cui riterrà di intervenire con ulteriori chiarimenti applicativi, questo Istituto adotterà le modalità di individuate dal Regolamento IVASS n.3 che includono anche momenti di confronto con gli operatori di mercato.</p>
				<p>Il regolamento in oggetto non contiene riferimenti ad applicazioni del concetto di proporzionalità. Si auspica quindi che nei sopra richiamati tavoli di confronto si operi per declinare un sistema organico per la definizione operativa del principio di proporzionalità nonché</p>	<p>La disciplina applicabile in tema di proporzionalità e di semplificazioni è, in generale, contenuta negli Atti delegati.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				s'individuino appropriati interventi specifici ai singoli regolamenti.	
				Nell'ambito di suddetti tavoli sarebbe importante individuare elementi di semplificazione rispetto alla normativa esistente laddove le tematiche risultino correlate.	
3	ANIA	Relazione di presentazione	Paragrafo 2	<p>Al paragrafo 2 della Relazione accompagnatoria si specifica che <i>"Con riguardo agli aspetti inerenti alla classificazione degli elementi dei fondi propri trattati nella linea guida 4, il Regolamento in consultazione, recepisce i criteri generali di valutazione degli elementi dei fondi propri accessori (artt. 5 e 6) ma non anche la disciplina delle fattispecie peculiari degli elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano donazioni e dei contratti indennitari. Tali fattispecie appaiono non pertinenti nell'ordinamento italiano, in quanto:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• la tradizionale posizione della giurisprudenza consolidata è contraria all'ammissibilità di un contratto preliminare o promessa di donazione;</i> <i>• non si rinviene, nel diritto italiano, un nomen iuris di un contratto corrispondente a "contratto indennitario" o con una qualificazione giuridica quantomeno simile.</i> <p><i>La mancata menzione dei suddetti casi specifici non appare suscettibile di alterare la portata del recepimento della linea guida, tuttavia, l'Istituto potrebbe riconsiderare le proprie posizioni qualora, ad esito della consultazione, dovessero emergere ulteriori profili e valutazioni meritevoli di apprezzamento."</i></p> <p>Con riferimento alle donazioni, si conferma che tale tipologia di contratto non è ammessa dall'ordinamento italiano. Tuttavia, sarebbe opportuno un chiarimento circa le modalità di consolidamento dei fondi propri accessori, per i gruppi internazionali, nel caso in cui la normativa dello Stato della controllata estera ammetta elementi dei fondi propri accessori che, se richiamati, generano donazioni.</p>	<p>Proposta non accolta.</p> <p>Allo stato attuale, l'assenza di una chiara e consolidata tipizzazione di una fattispecie contrattuale denominata "indennitaria" non consente di dettare una disciplina specifica di tale elemento dei fondi propri accessori. Come indicato nella Relazione che accompagna il regolamento, la mancata menzione di tale fattispecie non altera la disciplina di recepimento delle linee guida in quanto, non è precluso che un fondo proprio accessorio sia rinvenibile in un contratto atipico, la cui sostanza economica sia conforme ai criteri di ammissibilità e classificazione individuati dalla normativa.</p> <p>Nel merito delle modalità di consolidamento, l'art.</p>

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				Con riferimento ai contratti indennitari, si rileva che tali contratti, seppur non comuni nella prassi di settore, sono ammessi dall'ordinamento italiano e da esso considerati come contratti atipici. Pertanto, si suggerisce di valutare l'inclusione nel regolamento di tale fattispecie. Anche nel caso di contratti indennitari, sarebbe auspicabile chiarire le modalità di consolidamento per i gruppi internazionali.	330, paragrafo 3, degli Atti delegati, prevede che gli elementi dei fondi propri accessori, a priori, non sono da considerare disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, a meno che, caso per caso, l'impresa sia in grado di dimostrare all'IVASS che, per circostanze specifiche del gruppo, il presupposto di indisponibilità è inappropriato. I margini di discrezionalità che la normativa lascia alle imprese nella scelta dei concreti comportamenti da adottare dovranno comunque essere utilizzati nel rispetto dei principi generali che fondano il nuovo <i>framework</i> regolamentare di disporre di evidenze che giustificano le scelte operate.
4	ANIA	11	1	Si propone di confermare la correttezza della seguente interpretazione del comma in oggetto in caso di gruppo internazionale con capogruppo avente sede in uno Stato membro diverso dall'Italia. L'istanza di autorizzazione presentata dall'ultima controllante italiana, così come definita dall'art. 210 del Codice delle Assicurazioni Private, riguarda la sola entità	L'osservazione non richiede una modifica al regolamento. La disciplina applicabile ai dipende scelte di eventuale applicazione della vigilanza dell'IVASS ai sottogruppi nazionali, ai

Numero commento	Commentatore	Articolo	Comma	Contenuto	Risoluzione IVASS
				<p>nazionale. Qualora l'entità nazionale sia rappresentata da un gruppo assicurativo iscritto nel rispettivo albo IVASS, l'istanza di autorizzazione viene presentata per tutto il gruppo assicurativo italiano.</p> <p>La capogruppo estera presenterà l'istanza di autorizzazione, presso l'Autorità di Vigilanza competente, con riferimento all'intero gruppo assicurativo internazionale.</p>	<p>sensi degli articoli 216-ter e 220-bis del Codice e dei conseguenti provvedimenti di carattere generale e specifico.</p> <p>Nei casi di applicazione della vigilanza dell'IVASS al sottogruppo nazionale, l'ultima società controllante italiana è tenuta a presentare all'IVASS le istanze di autorizzazione riferite ad elementi dei fondi propri accessori che intende utilizzare ai fini di copertura del requisito di solvibilità del gruppo italiano.</p> <p>L'utilizzo dei medesimi elementi dei fondi propri accessori a copertura del requisito di solvibilità dell'intero gruppo assicurativo europeo potrà avvenire nel rispetto della normativa comunitaria ed in particolare della disciplina definita dall'art. 330 degli Atti Delegati.</p>